

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons . Giuseppe Colavecchio
Sentenza n.866 del 16 marzo 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA N. 866/2012
ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 31483 del registro di segreteria, proposto danato a, il, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Valguarnera e dall'avv. Minica Vitale, giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via Puglisi Bartolino n. 2;

contro

Il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore;
I.N.P.S. già I.N.P.D.A.P. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta e dall'avv. Antonino Rizzo, giusta procura a margine della memoria depositata in data 14.02.2012, ed elettivamente domiciliato in Palermo, negli uffici dell'ex Avvocatura I.N.P.D.A.P., via Resuttana Colli n. 360.

Sentito, nella pubblica udienza del 29.02.2012, l'avv. Alessandro Agueci per delega dell'avv. Fabio Valguarnera procuratore del ricorrente, per mandato in atti; non rappresentate le Amministrazioni convenute.

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, arruolato presso la Polizia di Stato in data 01.03.1978, ha prestato servizio presso la Questura di Caltanissetta sino al 20.11.1999, data in cui ha cessato l'impiego perché destituito.

L'attore, nell'impugnare la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 333/H/6846/B del 24.01.2003 con la quale è stata respinta la domanda di concessione della pensione ordinaria, presentata il 29.10.2002, ha chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico ordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.p.r. n. 1092/1973, con gli arretrati dal giorno della domanda e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; ha esposto che alla data della cessazione dell'impiego aveva maturato anni 21, mesi 8 e giorni 19 di servizio, compresi i sei mesi di corso, e che con l'aumento di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977, ha raggiunto anni 26 e mesi 1 di servizio.

L'istante ha esposto che la normativa di cui al decreto legislativo n. 165/1997 e di cui alla

legge n. 449/1997, che ha mutato i requisiti per ottenere la pensione ordinaria, non ha espressamente o implicitamente abrogato l'art. 42, comma 2, del d.p.r. n. 1092/1973 secondo il quale il dipendente cessato dal servizio per destituzione ha diritto alla pensione ordinaria se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.

Il Ministero dell'Interno, con memoria agli atti (la segreteria non ha apposto alcun timbro di deposito), ha chiesto il rigetto del ricorso giacché, per coloro che sono cessati dal servizio nell'anno 1999, il diritto a pensione si acquisisce, rispettivamente, o al conseguimento dell'anzianità massima prevista per l'ordinamento di appartenenza (calcolata tenuto conto del disposto dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724/94 e del disposto di cui all'art. 59, comma 1, lett. "b" della legge n. 449/97) unitamente all'età anagrafica di anni 51 (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 165/97 come modificato dall'art. 59, comma 12, della legge n. 449/97) ovvero al compimento di anni 35 di servizio utile e anni 55 di età o al compimento di anni 37 di servizio utile (tabella D allegata alla legge n. 449/97 e art. 59, comma 6, della stessa legge); in subordine, ha eccepito la prescrizione.

Il Collegio, con ordinanza n. 57/2004, ha rigettato l'istanza cautelare.

L'I.N.P.S., subentrato all' I.N.P.D.A.P. - ai sensi dell'art. 21 del decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 - e costituitosi in giudizio - ai sensi dell'art. 302 c.p.c. - con memoria depositata in data 14.02.2012, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, cessati dal servizio dopo l'01.01.1998, si applicano integralmente le norme di cui alla legge n. 449/1997 che dettano una nuova ed unica disciplina per i trattamenti anticipati di anzianità, "a prescindere dalla causa di cessazione dal servizio che abbia determinato il pensionamento anticipato", salvo le eccezioni disciplinate dall'art. 59, comma 7, tra le quali non rientra la destituzione.

Previa camera di consiglio il Giudicante ha dato lettura, al termine dell'udienza, del dispositivo della presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve darsi atto che secondo la giurisprudenza oramai maggioritaria è ammissibile la motivazione *per relationem* ad altra sentenza della quale si condividono le argomentazioni logico-giuridiche ovvero i punti e gli elementi essenziali, soprattutto con riferimento alla decisione adotta in sede di gravame che richiama quella emessa dal giudice di prime cure (ex multis Cassazione, sezione I, n. 2045/2005; sezione lavoro n. 662/2004; sezione V n. 1539/2003; sezioni unite n. 5612/1998).

In particolare, per ciò che concerne il processo pensionistico innanzi alla Corte dei Conti la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni (assunzione della decisione in forma semplificata, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dall'art. 44, comma 2, del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054) e dei casi (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso) contemplati dall'art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000 "può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme", precedente che, comunque, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere e palesare la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall'art. 111 della Costituzionale

(Corte dei Conti, sezione I centrale d'appello, n. 117/2006 e n. 160/2004; sezione Abruzzo n. 199/2006; sezione Toscana n. 166/2006).

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha sostenuto, che qualora il giudice amministrativo ravvisi la manifesta infondatezza del ricorso giurisdizionale, può pronunciarsi con sentenza succintamente motivata ex art. 26 della legge n. 1034/1971, nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 205/2000, anche se la causa sia stata trattata in udienza pubblica (ex multis sezione IV n. 5371/2005; sezione V n. 268/2001).

Alla luce di quanto argomentato, a maggior ragione il Giudice unico delle pensioni può adottare sentenze in forma semplificata in udienza pubblica, con riferimento a precedenti conformi alla propria decisione, soprattutto in materie nella quali si discuta, come nel caso in esame, sull'interpretazione di norme giuridiche.

2. Ciò posto, il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo le ampie e condivisibili motivazioni contenute nelle sentenze n. 1275/2003 e n. 68/2011 di questa Sezione e nella sentenza n. 94/2012 della locale Sezione di Appello che hanno ritenuto, a decorrere dall'01.01.1998, definitivamente superata la disciplina normativa di cui all'art. 42, comma 2, in combinato con l'art. 52 del d.p.r. n. 1092/1973, che prevedeva il riconoscimento della pensione ordinaria all'impiegato destituito/decaduto che avesse maturato venti anni di servizio effettivo.

In particolare, il citato orientamento giurisprudenziale sostiene che tutta la materia pensionistica è stata, compiutamente, regolamentata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 23, lett. a) della legge n. 335/1995, degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 165/1997, dell'art. 59 della legge n. 449/1997, con la conseguenza che il ricorrente, avendo, alla data del 29.11.1999, anni 40 e un servizio effettivo di 21 anni, mesi 3 e giorni 28 non aveva diritto alla pensione ordinaria.

Stante la particolarità e la novità della questione trattata in relazione al momento del deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso: spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2012.

Il Giudice

F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, 16 Marzo 2012.

Il Funzionario Amministrativo

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora